

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale, in attesa del provvedimento di riordino dell'assistenza, è autorizzata ad erogare alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi operanti nel Veneto un contributo annuo nella misura prevista dall'art. 3, allo scopo di favorire, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente stesso, la attuazione di iniziative rivolte al recupero, alla rieducazione e alla formazione culturale e professionale dei minorati della vista, per il loro inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

Art. 2

Le domande, intese ad ottenere il contributo, devono essere presentate al Presidente della Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate da:

- un programma delle iniziative che le Sezioni intendono attuare durante l'anno;
- il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente;
- una dichiarazione del Presidente, dalla quale risulti il numero dei soci effettivi e aggregati alla Sezione.

Art. 3

La misura del contributo è determinata:

- per il 50 per cento, moltiplicando il numero dei soci effettivi e aggregati di ogni singola Sezione per la quota capitaria risultante dalla divisione dello stanziamento previsto dall'art. 6 per il numero complessivo dei soci;
- per il rimanente 50 per cento, in rapporto alle attività svolte e programmate dalle sezioni.

Art. 4

L'ammontare complessivo è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5

In sede di prima applicazione, le domande, corredate dai prescritti documenti in cui all'art. 2, vanno presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge determinati in L. 70 milioni annui, si fa fronte per l'anno 1973 mediante riduzione di tale importo dal fondo stanziato al cap. 60 del bilancio di spesa della Regione dello esercizio 1972.

Nel bilancio di spesa della Regione per gli esercizi 1973 e seguenti è istituito apposito capitolo denominato: « Contributo regionale in favore delle Sezioni provinciali della Unione Italiana Ciechi operanti nel Veneto » con lo stanziamento di L. 70 milioni.

Le somme previste dalla presente legge, non utilizzate nell'esercizio di riferimento, saranno utilizzate negli esercizi successivi.

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1974, n. 17.

Concessione di un contributo alle Sezioni Unione Italiana Ciechi del Veneto.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 31 gennaio 1974

Tomelleri